



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 3

della Giunta comunale

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' PER IL TRIENNIO 2015-2017
(Legge Regionale n. 10 del 29 ottobre 2014).

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **ventisei** del mese di **gennaio**, alle ore 09.30, nella sala delle riunioni, presso la sede Municipale di Mezzana, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Dalla Serra Giuliano - Sindaco
2. Redolfi Giacomo - Vicesindaco
3. Ravelli Alfredo - Assessore
4. Cristofori Patrizia - Assessore
5. Barbetti Roberta - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Signora Penasa dott.ssa Elda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Dalla Serra geom. Giuliano, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL TRIENIO 2015 -2017 (Legge regionale n. 10 del 29 ottobre 2014).

Premesso che:

- A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione n. 3 di data 14 gennaio 2014, esecutiva a' sensi di legge, questa Giunta ha approvato il piano triennale per la trasparenza e l'integrità a valere per il triennio 2014/2016.
- L'obiettivo perseguito con l'approvazione del decreto è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, che rappresenta una misura fondamentale per la prevenzione della corruzione, e riordinare in un unico corpo normativo le numerose disposizioni vigenti in materia di obblighi di trasparenza e pubblicità a carico delle pubbliche amministrazioni, standardizzando le modalità attuative della pubblicazione, che avviene attraverso il sito web istituzionale.
- L'attuazione della trasparenza rappresenta inoltre un'opportunità per i dirigenti e i funzionari pubblici in quanto consente di evidenziare il corretto agire amministrativo alimentando per tal via la fiducia dei cittadini nell'amministrazione.
- L'art. 3 della L.R. 2 maggio 2013 ha previsto che la Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento avrebbe adeguato la propria legislazione in materia agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Con circolare regionale di data 15 ottobre 2013, n. 5/EL/2013 veniva precisato che in attesa dell'adeguamento del quadro ordinamentale della Regione in materia, la sezione del sito web istituzionale "Amministrazione trasparente" doveva essere strutturata come previsto dall'Allegato 1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, completata per quanto applicabile alla realtà degli Enti locali della Regione.
- Con legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 è stato effettuato il predetto adeguamento della legislazione regionale.
- Al fine di garantire, da parte di tutti gli enti, una certa uniformità nella pubblicazione delle informazioni e nelle modalità di rappresentazione delle medesime – uniformità peraltro imposta dalla stessa legge statale – l'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014 rinvia in gran parte alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'allegato schema di pubblicazione, prevedendo peraltro alcune disapplicazioni e varie specificazioni, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti dei vari enti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale, nonché dell'eterogeneità delle attività – e conseguentemente dei dati e delle informazioni – dei medesimi enti.
- La legge regionale n. 10/2014 entra in vigore il giorno 19 novembre 2014.
- L'articolo 1 comma 9 della medesima legge regionale ha fissato in 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale il termine massimo per la piena applicazione delle disposizioni in essa contenute.
- Questo Comune ha già provveduto a strutturare le informazioni sul proprio sito istituzionale in sezioni e sotto-sezioni, seguendo lo schema allegato al D.lgs. n. 33/2013, sezioni che quindi ora dovranno essere solo riviste e arricchite sulla base degli obblighi di pubblicità previsti dalla nuova legge regionale.
- In merito la circolare regionale N. 4/EL/2014 del 19.11.2014 "Nuove disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni", fornisce le indicazioni necessarie alla ristrutturazione del prossimo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- In particolare la predetta circolare prevede che:
 - la legge regionale (L.R. 10/2014) rinvia espressamente a quanto disposto dalla normativa provinciale per gli obblighi di pubblicità in materia di:
 - incarichi di collaborazione o di consulenza (articolo 1 comma 1 lettera d);
 - controlli sulle imprese (articolo 1 comma 1 lettera h);
 - contratti pubblici e affidamenti di lavori, servizi e forniture (il rinvio è all'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia) (articolo 1 comma 1 lettera l).
 - In materia di personale e di procedimento amministrativo, oltre alle specifiche deroghe contenute nella legge regionale, viene precisato che, ove nel testo del decreto legislativo n. 33/2013 vi siano richiami a disposizioni dei decreti legislativi n. 150/2009 e n. 165/2001, si dovrà fare riferimento alle corrispondenti disposizioni – se previste – delle leggi regionali in materia di personale e, ove nel testo del decreto legislativo n. 33/2013 vi siano richiami a disposizioni della legge n. 241/1990, si dovrà fare riferimento alle corrispondenti disposizioni – se previste – delle leggi regionali o provinciali in materia di procedimento amministrativo (articolo 1 comma 1 lettera o).

- Va fatto riferimento alla normativa provinciale, e quindi agli eventuali obblighi di pubblicità in essa previsti, anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013 che vengono disapplicate dalla legge regionale perché riguardanti materie che esulano dalla competenza regionale (ad esempio, gli obblighi di pubblicità delle attività di pianificazione e governo del territorio e in materia ambientale previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 33/2013) (articolo 1 comma 4).
- Nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014, per le parti che rinviano al decreto legislativo n. 33/2013, si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di data 24 luglio 2013 di cui all'articolo 1 comma 61 della legge n. 190/2012 (come da circolare regionale n. 5/EL/2013) (articolo 1 comma 9) o contenute nelle deliberazioni e negli orientamenti dell'ANAC (ex CIVIT).
- L'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014, infine, ha modificato alcune disposizioni di leggi regionali per renderle coerenti con il nuovo quadro normativo. Si segnala in particolare la modifica apportata all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 relativo alla cd "Amministrazione aperta" (articolo 1 comma 6).

Si propone, quindi, di approvare il documento allegato, redatto dal Segretario Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le disposizioni legislative illustrate in premessa;

VISTO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;

DATO atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTO il D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m. (Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige);

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato documento recante il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio 2015 -2017", dando atto che lo stesso costituisce allegato al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché al Piano anticorruzione approvato con deliberazione n. 31 dd. 11 giugno 2013.
2. Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale del presente atto e dei suoi allegati nella sezione "Amministrazione Trasparente" a cura del Responsabile del settore segreteria.
3. Copia del presente atto e relativo allegato è trasmesso a:
 - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.
 - Commissario del Governo per la Provincia di Trento per consentire al medesimo di fornire eventuale supporto tecnico e informativo e verificare che il documento allegato sia in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione – P.N.A., ai sensi dell'art. 1, comma 6, della Legge n. 190/2012.
 - Revisore del conto;
 - Responsabili di P.E.G.;
 sia per gli adempimenti di competenza sia per far formulare proposte e suggerimenti.
4. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
 Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:
 - il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
 - non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Dalla Serra geom. Giuliano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Penasa dott.ssa Elda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Io sottoscritto Il Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **27/01/2015** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **06/02/2015**.

Mezzana, lì 27/01/2015

IL MESSO COMUNALE

F.to Gosetti Mauro

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **07 febbraio 2015** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Penasa dott.ssa Elda

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Penasa dott.ssa Elda

COMUNE DI MEZZANA

PROVINCIA DI TRENTO

**PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
TRIENNIO 2015 -2017**

(Legge regionale n. 10 del 29 ottobre 2014).

In conformità alla Legge regionale n.10 del 29 ottobre 2014 " Disposizioni in materia di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale" che attua l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (cd "legge anticorruzione").

Struttura delle informazioni sul sito istituzionale in conformità all'allegato n. 1 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 adeguato alla L.R. TN.A.A. n. 10 del 29 ottobre 2014.

La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dalla L.R. 10/2014. Le sotto-sezioni di primo e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nell'allegato A **del D.lgs. 33/2013 adeguato alla L.R. n.10 del 29 ottobre 2014**. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato nella seguente Tabella.

Note: Sottosezioni della sezione " Amministrazione trasparente" e relativi contenuti".

- a) La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sottosezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sottosezione . l'obiettivo di questa organizzazione è l'associazione univoca tra una sottosezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine è necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.
- b) L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del decreto n. 33/2013. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".
- c) Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

**INTERFERENZE CON IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
APPROVATO CON DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 49 dd. 22.09.2014**

art. 2 Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti e i contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato dal Comune, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

**D.lgs. 33/2013
Principi generali**

Art. 1-Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di egualianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

Art. 2 -Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 3- Pubblicità e diritto alla conoscibilità

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

Art. 4- Limiti alla trasparenza

2. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro

trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

3. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
4. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
5. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
6. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza.
7. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
8. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
9. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
10. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.

Art. 6 - Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7- Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono
2. pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 8 - Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.

Art. 9- Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

L.R. 10/2014

Art. 1 comma 1 lett. a)

In luogo di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono collocati in archivi accessibili ai sensi delle normative regionale o, per gli enti per cui risulta applicabile, provinciale sul diritto di accesso.

Art. 1 comma 3

La pubblicazione di documenti, informazioni e dati ai sensi del presente articolo viene effettuata nel rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Le amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o non indispensabili ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del decreto nei termini e con le modalità compatibili con l'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenuto conto dell'obbligo di invarianza finanziaria di cui all'articolo 51 del decreto.

**Contenuti della Sezione “Amministrazione trasparente” istituita sulla home-page del sito internet
adeguati alle disposizioni della L.R. 10/2014**

Denominazione sottosezione 1 livello	Denominazione sottosezione 2 livello	NORME DI RIFERIMENTO D.lgs 33/2013 L.R. 10/2014	SOGGETTI RESPONSABILI	PERIODICITA' AGGIORNAMENTI	STATO DI ATTUAZIONE
Disposizioni generali	<p>Atti generali Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni altro atto che dispone in genere sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.</p>	Art. 12, c. 1 e c.2 D.lgs. 33/2013	Ufficio Protocollo	Una volta per tutte	SI

Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo Composizione di Giunta Consiglio e commissioni <ul style="list-style-type: none"> - Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; - il curriculum - i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica: gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; <p>Con specifico riferimento all'art. 1, comma 1, n. 5) della legge 5 luglio 1982, n. 441 : sono soggetti agli obblighi di pubblicazione relativamente alla situazione reddituale e patrimoniale dei titolari di cariche elettive i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di pubblicazione per tutti i comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, dei dati e delle informazioni di cui alle lettere da a) ad e) del medesimo art. 14, comma 1. Pertanto, sono tenuti, indipendentemente dal numero di abitanti, a pubblicare i dati e le informazioni previste dall'articolo 14, lettera da a) ad e) dell'articolo 14 (atto di nomina o di proclamazione, curriculum, compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggio di servizio e missioni, dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti, eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti). Obbligati a pubblicare i dati nei comuni sono; sindaco, assessori e consiglieri.</p>	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14	Ufficio Protocollo	All'insedia mento e in caso di variazione	SI
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati per casi specifici <p style="text-align: center;">Art. 47 Sanzioni per casi specifici</p> <p>1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta</p>	Art. 47	Ufficio finanziario e personale	In caso di variazione	SI

	<p>giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>				
	<p>Articolazione degli uffici</p> <p>Le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati tra gli altri, i dati relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, - illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche, - Organigramma, competenze dei funzionari responsabili di PEG,Uffici nome responsabili indirizzi posta pec e e-mail. 	Art. 13, c. 1, lett. b, c	Ufficio Protocollo	In caso di variazione	SI
	<p>Telefono , posta elettronica e posta elettronica certificata</p> <p>Elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.</p>	Art. 13, c. 1, lett. d	Ufficio Protocollo	In caso di variazione	SI

Consulenti e collaboratori	<p>Obbligo di pubblicare ed aggiornare le seguenti informazioni relative solo ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Estremi dell'atti di conferimento dell'incarico; b) Il curriculum vitae; c) I dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) Compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. <p>Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia. L.P. 12 settembre 2008 n. 16.(*)</p> <p>(*) Nell'ambito dell'ordinamento provinciale, nella L.p. 19 luglio 1990 n. 23, che disciplina l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, è stato introdotto dalla L.p. 24 ottobre 2006 n. 9 il Capo I-bis, che disciplina per l'ente provinciale l'affidamento degli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione, fissandone i relativi principi. L'art. 3 comma 4 della L.p. 12 settembre 2008 n. 16 ha regolato tale materia per gli enti locali soggetti al patto, prevedendo che <i>"Gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nonché attivare forme di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), ed eventualmente entro i limiti stabiliti dalla Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Gli enti medesimi disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità per l'affidamento degli incarichi predetti"</i>.</p> <p>Successivamente, con l'art 14 della L.p. n. 27 del 27 dicembre 2010 (legge finanziaria provinciale per il 2011) il legislatore locale ha introdotto una modifica dell'art. 3 comma 4 della L.p. 12 settembre 2008 n. 16, il quale, nella versione emendata e ora vigente, così recita: <i>"Gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nonché attivare forme di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). Per l'affidamento degli incarichi previsti dal capo I bis della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), i comuni e le comunità applicano le disposizioni del medesimo capo nonché le relative deliberazioni di attuazione approvate dalla Giunta provinciale ad esclusione delle specifiche disposizioni organizzative rivolte all'amministrazione provinciale. Gli enti medesimi disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità per l'affidamento degli incarichi predetti"</i>.</p>	Art. 15, c. 1 lett. a),b),c) e d)	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni affidamento o impegno di spesa	SI
-----------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------	--	----

Personale	Incarichi amministrativi di vertice		Ufficio finanziario e personale	Ad ogni variazione	SI
	<p>Solo relativamente ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) estremi degli atti di conferimento dell'incarico; b) curriculum vitae; c) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. <p>Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia. L.P. 12 settembre 2008 n. 16.</p>	Art. 15,c.1,2			
	Posizioni organizzative	Art.10,c.8, lett.d)			
	Dotazione organica	Per i comuni della regione T.A.A. in luogo degli artt. 16 e 17 del decreto si applica l'art. 4 della L.Reg. 25 maggio 2012, n. 2.			
Personale non a tempo indeterminato		In luogo degli artt. 16 e 17 del decreto si applica l'art. 4 della L.Reg. 25 maggio 2012, n. 2.	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni variazione	SI

	Tassi di assenza	In luogo degli artt. 16 e 17 del decreto si applica l'art. 4 della L.Reg. 25 maggio 2012, n. 2.	Ufficio finanziario e personale	Annuale	In formazione
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti Elenco degli incarichi conferiti od autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Art. 18, c. 1	Ufficio finanziario e personale	In caso di conferimento	In formazione
	Contrattazione collettiva Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Art. 21, c. 1	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni variazione	SI
	Contrattazione integrativa Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.	Art. 21, c. 2	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni variazione	SI
	Bandi di concorso Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	Art. 19	Ufficio finanziario e personale	Contestualmente alla emissione	SI
Performance	Ammontare complessivo dei premi Dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale.	In luogo di quanto prevede l'art. 20 del decreto si applica l'Art. 1 lett. f) della L.R. 10/2014	Ufficio finanziario e personale	Annuale	In formazione

Enti controllati	Società partecipate	<p>1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; <p>2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.</p> <p>3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.</p>	<p>Art. 22, c. 1, lett. a) e b) Art.22,c.2,3</p>	Ufficio finanziario e personale	Annuale	In formazio ne
	Enti di diritto privato controllati	<p>l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, controllati dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.</p>	<p>Art. 22,c.1,lett.c)</p>			
Attività e procedimenti	Rappresentazione grafica	<p>Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra amministrazione e gli enti istituiti, vigilati e finanziati o dei quali nomini amministratori o dei quali detenga quote di partecipazione o dell'attività di servizio pubblico affidate ad enti di diritto privato o enti di diritto pubblico comunque riconosciuti.</p>	<p>Art. 22, c. 1 lett. d</p>	Ufficio finanziario e personale	Annuale	In formazio ne

Provvedimenti	Provvedimenti degli organi indirizzo-politico	ART. 23	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI
	<p>ART. 23</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al <u>decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</u>; c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009; d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. <p>2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.</p> <p>Nota: L'articolo 23 si applica interamente con esclusione della lettera b. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.</p>	Art. 23	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI
Provvedimenti dei dirigenti		Art. 23	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI
Nota: L'articolo 23 si applica interamente con esclusione della lettera b. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e e dai dirigenti, fermo restando il rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.					

Controlli sulle imprese	<p>ART. 25 :Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli sulle imprese.</p> <p>a) le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it: b) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento; c) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.</p> <p>Nota: Art. 1 Comma 1 lett. h) L.R. 10/2014 : In luogo di quanto disposto dall'art. 25 del decreto, alle finalità del medesimo si provvede mediante la pubblicazione dei dati ai sensi delle disposizioni provinciali in materia di controllo sulle imprese o in materia di sportello telematico per le attività produttive.</p>	Art. 1 Comma 1 lett. h) L.R. 10/2014.	Ufficio tecnico e attività economiche	Annuale	In form azione
Bandi di gara e contratti	<p>Art. 37, c.1,2 :Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p> <p>1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.</p> <p>Nota: Art. 1 comma 1 lett.I) L.R. 10/2014 : In materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia.</p>	Art. 1 comma 1 lett.I) L.R. 10/2014.	Ufficio Protocollo	Ad ogni approvazione	SI

Sovvenzioni, contributi sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità Art. 1 comma 1 lett. i): in luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e ss.mm. : "Articolo 7 (Misure di trasparenza) 1. A decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione , con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono, per un importo superiore a 1.000 euro: a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese; b) (soppressa) c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati. 2. Gli enti indicati al comma 1 possono [, con deliberazione del proprio organo esecutivo,] disporre la pubblicazione, in luogo dei provvedimenti, dei seguenti dati: a) nome e dati fiscali del beneficiario; b) importo; c) norma o titolo alla base dell'attribuzione; d) struttura, dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 o 2 possono essere attuati mediante l'utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni. 4. La pubblicazione effettuata in base ai commi precedenti costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione e attribuzione. Resta salva la facoltà di pubblicare anche i provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo inferiore a mille euro. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali, alle loro aziende e società in house, salvo diversa disciplina in materia adottata ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali) e successive modifiche dalla Provincia territorialmente competente. 5-bis. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. 6. Restano ferme le altre disposizioni in materia di pubblicità. 7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."	In luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della L.R. 13.12.2012,n. 8	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni variazione	In formazione
---	--	--	---------------------------------	--------------------	---------------

	Atti di concessione	In luogo degli articoli 26 e 27 del decreto si applica l'articolo 7 della L.R. 13.12.2012,n. 8	Ufficio finanziario e personale	Annuale	In form azione
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo Art. 1 lett. b) della L.R. 10/2014: bilancio di previsione, consuntivo, piano esecutivo di gestione o analoghi atti di programmazione della gestione.	Art. 1 lett. b) della L.R. 10/2014.	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni approvazione	In form azione
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30 identificativi degli immobili posseduti.	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni approvazione	In form azione
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30 Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Ufficio finanziario e personale	Ad ogni approvazione	In form azione
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Art. 31, c. 1 I rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile unitamente agli atti cui si riferiscono e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.	Art. 31, c. 1	Ufficio finanziario e personale	Annuale	SI
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza	Art. 33	Ufficio finanziario e personale	Annuale	In form azione

	unificata.				
Opere pubbliche	<p>Art. 38</p> <p>Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.</p>	Art. 38 Compatibilmente con le leggi provinciali			
Pianificazione e governo del territorio	Gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti.	Art. 39 Compatibilmente con le leggi provinciali	Ufficio tecnico ed.privata	Ad ogni approvazione	SI
Informazioni ambientali	Informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, detenute ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.	Art. 40	Ufficio tecnico ed.pubbica	Ad ogni approvazione	Informazione
Interventi straordinari e di emergenza	<p>1. Provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;</p> <p>d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione</p>	Art. 42	Ufficio tecnico ed.pubbica	Ad ogni approvazione	SI

	<p>dei provvedimenti straordinari.</p> <p>1-bis I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all'articolo 43 del presente decreto.</p>			
ACCESSO CIVICO	<p>L'art. 5 del D.Leg.vo 33/2013 ("Decreto Trasparenza"), prevede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni con il conseguente diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. 2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa. 3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. 4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, (vedi L.P. 30 novembre 1992, n. 23) e ss.mm, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3. 5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto. 6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5. <p>Che cos'è l'accesso civico?</p> <p>E' il diritto di chiunque di chiedere ed ottenere le informazioni che dovrebbero essere pubblicate sul sito internet. La richiesta è gratuita, non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. La richiesta deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo segnalando l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari del Comune.</p> <p>L'accesso civico si differenzia dal diritto di accesso configurato dalla legge 241 del</p>	Art. 5		SI

	<p>1990:</p> <p>-per l'oggetto: l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria ai sensi del decreto n.33 e della L.R. 10/2014.</p> <p>-per la modalità: mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.</p> <p>Come presentare l'istanza: utilizzare l'apposito modulo e inviarlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in allegato, via mail, all'indirizzo:protocollo@comune.mezzana.tn.it (indicando nell'oggetto: "Istanza di accesso civico"), allegando scansione di un documento d'identità valido; • di persona, presentando all'Ufficio protocollo del comune il modello cartaceo, allegando fotocopia di un documento d'identità valido; <p>Scarica qui il modulo per l'istanza di accesso civico (formato pdf).</p> <p>Titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241), attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta: Elda Penasa (Segretariocomunale):</p> <p>e-mail:segretario@comune.mezzana.tn.it Recapito telefonico: Sig.ra Maffeis Martina 0463-757124;</p>				
Altri contenuti					In form azio ne

***art. 4 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 2 (Trasparenza)**

1. I comuni con apposito atto consiliare, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individuano i dati e le informazioni da rendere pubblici, attraverso gli strumenti di informazione elettronica in uso, concernenti l'attività delle strutture e del personale dipendente, i risultati delle forme di verifica della soddisfazione dei cittadini e degli utenti, ogni aspetto dell'organizzazione, gli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguitamento delle funzioni istituzionali, i risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, i dati relativi alla retribuzione risultante dalla contrattazione collettiva del segretario comunale e dei dipendenti con incarico dirigenziale e alle assenze del personale.

2. I dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico rendono conoscibile il proprio nominativo secondo le modalità stabilite dall'ente.

**PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ
PER IL TRIENNO 2015 -2017**

(ai sensi dell' art. 10 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013
adeguato alla Legge Regionale TN.A.A. n. 10 del 29.10.2014)

Relazione allegata al programma approvato con deliberazione giuntale n. 3 del 26 gennaio 2015

È stata pubblicata nel supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 4 novembre 2014 la legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 "Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 24 giugno 1957, n. 11 (Referendum per l'abrogazione di leggi regionali) e 16 luglio 1972, n. 15 (Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali) e successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori"

Con l'articolo 1 di tale legge regionale si effettua l'adeguamento della legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (cd "legge anticorruzione").

L'articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2013, n. 3 aveva previsto infatti che la Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento, adeguesse la propria legislazione ai suddetti obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e che tale adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome, riguardasse anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in House e le aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento restava ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia.

L'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014 detta quindi disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni sia per l'ente Regione, sia per gli enti a ordinamento regionale, sia per le società in house e le aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale (articolo 1 comma 1 e comma 2).

Le disposizioni contenute nella legge regionale n. 10/2014 si applicano inoltre, in quanto compatibili, anche alle forme collaborative intercomunali disciplinate dagli articoli da 41-bis a 42-bis della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., ossia ai consorzi-azienda, alle associazioni di comuni, alle unioni di comuni e ai consorzi obbligatori di funzioni (articolo 1 comma 10).

Al fine di garantire, da parte di tutti gli enti, una certa uniformità nella pubblicazione delle informazioni e nelle modalità di rappresentazione delle medesime – uniformità peraltro imposta dalla stessa legge statale – l'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014 rinvia in gran parte alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (nel testo vigente all'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2014) e all'allegato schema di pubblicazione, prevedendo peraltro alcune disapplicazioni e varie specificazioni, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti dei vari enti rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della legge regionale, nonché dell'eterogeneità delle attività – e conseguentemente dei dati e delle informazioni – dei medesimi enti.

In relazione ad alcuni obblighi di pubblicità, inoltre, la legge regionale rinvia espressamente a quanto disposto dalla normativa provinciale che regola la specifica materia. In particolare, si rinvia a questa per gli obblighi di pubblicità in materia di:

- incarichi di collaborazione o di consulenza (articolo 1 comma 1 lettera d);
- controlli sulle imprese (articolo 1 comma 1 lettera h);
- contratti pubblici e affidamenti di lavori, servizi e forniture (il rinvio è all'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia) (articolo 1 comma 1 lettera l).

In materia di personale e di procedimento amministrativo, oltre alle specifiche deroghe contenute nella legge regionale, viene precisato che, ove nel testo del decreto legislativo n. 33/2013 vi siano richiami a disposizioni dei decreti legislativi n. 150/2009 e n. 165/2001, si dovrà fare riferimento alle corrispondenti disposizioni – se previste – delle leggi regionali in materia di personale e, ove nel testo del decreto legislativo n. 33/2013 vi siano richiami a disposizioni della legge n. 241/1990, si dovrà fare riferimento alle corrispondenti disposizioni – se previste – delle leggi regionali o provinciali in materia di procedimento amministrativo (articolo 1 comma 1 lettera o).

Si dovrà comunque sempre fare riferimento alla normativa provinciale, e quindi agli eventuali obblighi di pubblicità in essa previsti, anche in relazione alle disposizioni del decreto legislativo n. 33/2013 che vengono disapplicate dalla legge regionale perché riguardanti materie che esulano dalla competenza regionale (ad esempio, gli obblighi di pubblicità delle attività di pianificazione e governo del territorio e in materia ambientale previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 33/2013) (articolo 1 comma 4).

Inoltre, nell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014, per le parti che rinviano al decreto legislativo n. 33/2013, si dovrà tener conto delle indicazioni contenute nelle intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 1 comma 61 della legge n. 190/2012 (l'intesa di data 24 luglio 2013 è già stata trasmessa a quasi tutti gli enti in indirizzo con circolare n. 5/EL/2013,

consultabile anche sul sito internet della Regione) (articolo 1 comma 9) o contenute nelle deliberazioni e negli orientamenti dell'ANAC.

L'articolo 1 della legge regionale n. 10/2014, infine, ha modificato alcune disposizioni di leggi regionali per renderle coerenti con il nuovo quadro normativo. Si segnala in particolare la modifica apportata all'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 relativo alla cd "Amministrazione aperta" (articolo 1 comma 6).

La legge regionale n. 10/2014 entra in vigore il giorno 19 novembre 2014.

L'articolo 1 comma 9 della medesima legge regionale ha fissato in 180 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale il termine massimo per la piena applicazione delle disposizioni in essa contenute.

I Comuni, peraltro, erano già stati invitati con la circolare n. 5/EL/2013 sopra citata a strutturare le informazioni sul proprio sito istituzionale in sezioni e sotto-sezioni, seguendo lo schema allegato al d.lgs. n. 33/2013, sezioni che quindi ora dovranno essere solo riviste sulla base degli obblighi di pubblicità previsti dalla nuova legge regionale.

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino (art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano.

Il d.lgs. n. 33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della *performance*.

Peraltro in base alla novella L.R. 10/2014 i Comuni della regione TN.A.A. non sono tenuti a dotarsi del Piano della *performance*.

1. Sull'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. n. 33/2013

In via generale, l'art. 11, c. 1, prevede che il decreto si applichi alle **amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001**, ossia a tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie previste dal d.lgs. n. 300/1999, e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI.

Per quanto riguarda, più specificamente, gli **enti territoriali** nonché gli **enti pubblici e i soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo**, nelle more dell'adozione delle intese di cui all'art. 1, c. 61, della legge n. 190/2012, gli stessi sono tenuti a dare comunque attuazione alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013.

Le indicazioni contenute nella citata deliberazione CIVIT n. 50/2013 costituiscono un parametro di riferimento anche per gli enti pubblici e per i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali.

Tutte queste amministrazioni sono tenute ad adottare il Programma triennale e a creare la sezione "Amministrazione trasparente" prevedendo anche le misure organizzative per l'attuazione delle disposizioni sull'accesso civico. Per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o le altre strutture interne a ciò deputate, si dovranno attenere a quanto previsto nel paragrafo 3.

Come previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, le **società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile** sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Ne consegue che esse sono tenute a costituire la sezione "Amministrazione trasparente" nei propri siti *internet*.

Il d.lgs. n. 33/2013 contiene, poi, una serie di obblighi di pubblicazione settoriali (ad esempio in materia ambientale, in materia sanitaria e di pianificazione e governo del territorio) il cui ambito di applicazione è circoscritto a categorie di soggetti individuati volta per volta dalle singole norme. Al riguardo si rinvia all'allegato 1.

2. Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il d.lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del d.lgs. n. 150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

In proposito, è opportuno sottolineare che la mancata predisposizione del Programma è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei responsabili e può dar luogo a responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).

2.1. Termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Innanzitutto, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma *“di norma”* integra una sezione del predetto Piano.

Il Programma triennale per trasparenza e l'integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi.

In ragione di questo stretto raccordo fra i due strumenti programmati, che ogni amministrazione potrà realizzare secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende l'opportunità che, a regime, il termine per l'adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art. 1, c. 8, legge n. 190/2012).

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 33/2013 per il triennio 2013-2015, il termine per l'adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il **31 gennaio 2014**, salvo successive integrazioni al fine di coordinarne i contenuti con quelli del Piano triennale per la prevenzione della corruzione qualora entro quella data non sia stato adottato anche quest'ultimo.

2.2. Elaborazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il collegamento fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, c. 7, della legge n. 190/2012, il cui nome, si ricorda, deve essere pubblicato sul sito istituzionale.

Complessivamente, inoltre, è opportuno sottolineare la strumentalità e la complementarietà del ciclo della *performance* con la prevenzione della corruzione.

Il decreto specifica i principali compiti del Responsabile della trasparenza tra i quali quello di verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati.

In caso di inottemperanza dell'amministrazione, il Responsabile inoltra una segnalazione all'organo di indirizzo politico, all'organismo indipendente di valutazione (OIV), a CiVIT e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina (art. 43, cc. 1 e 5, d.lgs. n. 33/2013).

Gli inadempimenti sono altresì segnalati da CiVIT ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, ove necessario, alla Corte dei conti ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 45, c. 4, d.lgs. n. 33/2013).

Peraltro, sia la mancata predisposizione del Programma triennale sia l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione sono valutati ai fini della responsabilità dirigenziale e possono dar luogo a responsabilità per danno all'immagine della amministrazione (art. 46, d.lgs. n. 33/2013).

Tali responsabilità, però, non ricadono unicamente sul Responsabile della trasparenza; infatti, ai sensi dell'art. 46, c. 2, questi non risponde dell'inadempimento degli obblighi di pubblicazione o della mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità se prova che ciò è dipeso da causa non imputabile alla sua persona.

Infatti, in linea con le pregresse indicazioni della Commissione sulle attribuzioni dei dirigenti ai fini della pubblicazione dei dati, il d.lgs. n. 33/2013 prevede esplicitamente che *“i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”* (art. 43, c. 3).

Al riguardo si precisa che per trasmissione si intende, nel caso in cui i dati siano archiviati in una banca dati, sia l'immissione dei dati nell'archivio sia la confluenza degli stessi dall'archivio al soggetto responsabile della pubblicazione sul sito.

In particolare, nella amministrazioni con un'organizzazione complessa, è opportuno che le stesse formalizzino in un atto organizzativo interno e, quando verrà adottato, nel Programma triennale, se vi siano e quali siano i soggetti responsabili, oltre che dell'elaborazione dei dati, della loro trasmissione e pubblicazione sul sito istituzionale, laddove non coincidano con il Responsabile della trasparenza. È necessario sottolineare che l'individuazione di tali dirigenti è opportuno venga effettuata anche per gli uffici periferici, laddove esistenti. Sarà cura dell'amministrazione prevedere nel Programma triennale, o nell'atto organizzativo di cui sopra, come coordinare le attività previste a livello centrale con quelle delle sedi periferiche.

2.3. Contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

L'art. 10 del d.lgs. n. 33/2013 e la L.R. 10/2014 individuano i principali contenuti del Programma triennale. Poi descritti dalle delibere CiVIT nn. 105/2010 e 2/2012 e, per i comuni della Regione TN.A.A. descritti con circolare regionale N. 4/EL/2014 del 19.11.2014 "Nuove disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni".

È inoltre, opportuno segnalare che all'interno del Programma devono essere previste **specifiche misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza** (art. 10, cc. 2 e 7, e art. 43, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013) la cui definizione è rimessa all'autonomia organizzativa delle singole amministrazioni.

Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale "*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*", nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "*diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*".

Per la redazione del Programma triennale è fortemente auspicato che le amministrazioni seguano l'indice riportato nella Tabella **ALL. A) alla circolare regionale: "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali"**, al fine di garantire l'uniformità e, dunque, la comparabilità dei Programmi stessi.

Dati ulteriori

Come già precisato nella delibera CiVIT n. 2/2012, la più recente accezione della trasparenza quale "accessibilità totale", implica che le amministrazioni si impegnino, nell'esercizio della propria discrezionalità e in relazione all'attività istituzionale espletata, a pubblicare sui propri siti istituzionali dati "ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

La pubblicazione dei "dati ulteriori" è prevista anche dalla legge n. 190/2012 come contenuto dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (art. 1, c. 9, lett. f) e dallo stesso d.lgs. n. 33/2013 (art. 4, c. 3).

Il d.lgs. n. 33/2013, all'art. 1, c. 1, nell'esplicitare il principio generale di trasparenza e nel fare riferimento alle informazioni concernenti "*l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*" offre un criterio di discrezionalità molto ampio che è opportuno sia letto in una logica di piena apertura dell'amministrazione verso l'esterno e non declinato solamente in forme di mero adempimento delle norme puntuali sugli obblighi di pubblicazione.

In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse, anche in coerenza con le finalità del d.lgs. n. 150/2009 e della legge n. 190/2012. A tal fine, ad esempio, potrebbe essere utile, oltre che una più attenta "funzione di ascolto" dei portatori di interesse, un'analisi delle richieste di accesso ai dati ai sensi della legge n. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e che, pertanto, possa essere opportuno rendere pubbliche nella logica dell'accessibilità totale.

Tenuto conto dei costi che l'amministrazione deve sopportare anche per l'individuazione e la pubblicazione di tali dati, è importante sottolineare che si deve trattare di dati utili per i portatori di interesse. Essi possono anche consistere in elaborazione di "secondo livello" di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche.

A titolo esemplificativo si richiamano alcune categorie di dati già indicate dal paragrafo n. 5 della delibera CiVIT n. 2/2012, quali ad esempio quelli sulle tipologie di spesa e sulle tipologie di entrata, quelli sull'attività ispettiva e quelli sul sistema della responsabilità disciplinare e, per quanto riguarda i pagamenti, i dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento.

Resta inteso che la pubblicazione di dati ulteriori deve essere effettuata nel rispetto dell'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del quale "*le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti*".

Nel Programma si indicheranno, in tabelle pubblicate in formato aperto, i dati ulteriori individuati ai fini della pubblicazione entro la fine dell'anno e nel triennio.

Come riportato nell'allegato 1 alla delibera CiVIT n. 50/2013, i dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i quali non sussiste un espresso obbligo di pubblicazione dovranno essere pubblicati nella sottosezione di primo livello "*Altri contenuti - Dati ulteriori*", laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione "*Amministrazione trasparente*".

MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Il Comune di Mezzana si pone l'obiettivo di garantire la qualità delle informazioni pubblicate *on line*, nella prospettiva di raggiungere un appropriato livello di trasparenza, nella consapevolezza che le informazioni da pubblicare debbono essere selezionate, classificate e coordinate per consentirne la reale fruibilità.

1. Le pubblicazioni

1.1 Qualità delle pubblicazioni

L'art. 6 D.Lgs. 33/2013 stabilisce che *"le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità"*.

La pubblicazione di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione Trasparente" avviene nel rispetto dei criteri generali di seguito evidenziati:

- 1) **Completezza**: la pubblicazione deve essere esatta, accurata e riferita a tutte le unità organizzative.
- 2) **Aggiornamento e archiviazione**: per ciascun dato, o categoria di dati, deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento, nonché l'arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Comune procede all'archiviazione delle informazioni e dei dati o alla loro eliminazione secondo quanto stabilito, caso per caso, dal D.Lgs. 33/2013 o da altre fonti normative.

3) Dati aperti e riutilizzo

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.

4) Trasparenza e privacy

E' garantito il rispetto delle disposizioni recate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013: *"nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione"*.

1.2 Obblighi di pubblicazione

A tale proposito nell'Allegato 2 sono, dunque, indicati, oltre ai Servizi responsabili, i singoli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, la denominazione delle sezioni e delle sottosezioni di I e II livello all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito *web* istituzionale, i riferimenti normativi e la periodicità dell'aggiornamento.

Le azioni necessarie per la formazione, aggiornamento e miglioramento del PTTI (Piano triennale per la trasparenza ed integrità) costituiranno oggetto di specifico dettaglio nel Piano Esecutivo di Gestione dell'anno di riferimento.

1.3. Nomina del responsabile per la Trasparenza

Con deliberazione n. 31 del 11 giugno 2013 è stato nominato Responsabile per la Trasparenza del Comune di Mezzana il Segretario generale dell'ente, Penasa dr. Elda, già nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

2. Il Programma

2.1. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

- Piano Esecutivo di Gestione

Nel Piano Esecutivo di Gestione, sono indicati gli obiettivi assegnati al Segretario generale e ai Responsabili di PEG per il miglioramento dell'azione amministrativa e l'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza, sono state previste le seguenti attività finalizzate all'attuazione e alla promozione della trasparenza amministrativa:

- Obiettivi assegnati al Servizio del Segretario Generale:

Obiettivo N.1 – *Trasparenza Amministrativa*: Adeguamento del sito *Web* istituzionale, analisi della normativa, implementazione della sezione Amministrazione trasparente. Attuazione degli obblighi di pubblicazione indicati nella deliberazione CIVIT n. 71/2013 (procedimenti amministrativi, accesso civico, società partecipate, pagamenti scaduti, servizi erogati);

Obiettivo n. 2: *Predisposizione bozza di adeguamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano per la trasparenza*, da sottoporre all'approvazione dell'organo di indirizzo entro il 31 gennaio; Obiettivo n. 3 – *Innovazione e adeguamento tecnologico informatico*: Ristrutturazione e potenziamento della infrastruttura informatica anche attraverso la ristrutturazione del sito web;

- Obiettivi assegnati al Servizio “Servizi Tecnici”:

Obiettivo n. 1 – *Adempimenti in materia di pubblicazione dati, informazioni, documenti*: garantire il pieno rispetto ed osservanza degli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza quale strumento di controllo della legalità entro i termini di legge, con funzione di assistenza, raccolta, organizzazione dati e informazioni fino alla trasmissione per tutti gli uffici del Servizio Tecnico.

2.2 Uffici e responsabili di PEG coinvolti nella predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il programma è stato elaborato dal Responsabile per la Trasparenza.

Il testo del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità in corso di elaborazione è stato messo a disposizione dei responsabili di PEG per osservazioni.

2.3. Termini e modalità di adozione del Programma

La prima bozza del Programma Triennale per la Trasparenza ed Integrità elaborata sotto la direzione del Responsabile della Trasparenza viene approvata dalla Giunta comunale.

Il testo del Programma nella versione approvata è, inoltre, pubblicato per la consultazione sul sito web istituzionale.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità va approvato ed aggiornato annualmente entro il 31 gennaio. Esso costituisce una sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 Iniziative per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Tali iniziative hanno lo scopo di favorire l'effettiva conoscenza e l'utilizzazione dei dati pubblicati e la partecipazione degli *stakeholder* interni ed esterni alle iniziative realizzate per la trasparenza e l'integrità.

4. Processo di attuazione del Programma

4.1. Soggetti

All'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità concorrono i seguenti soggetti:

- **i responsabili di PEG:**

Sono responsabili :

- a) del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 2 al Programma.
- b) della completezza, della tempestività, dell'aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto.
- c) della trasmissione dei dati (ovvero della loro immissione in una banca dati informatica o in un archivio), qualora l'attività del Servizio di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un altro Servizio incaricato della pubblicazione.
- d) Provvedono a disciplinare, per il servizio di competenza, le modalità di “validazione” dei dati che i dipendenti incaricati provvedono a pubblicare sul sito web.

- **il referente per la trasparenza**, individuato dal Segretario:

Collabora con i responsabili di PEG all'attuazione del Programma Triennale; li coadiuva e supportano nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Cura la pubblicazione dei dati direttamente o attraverso gli “incaricati” della pubblicazione individuati dal responsabile di PEG.

- **l'incaricato della pubblicazione** è individuato dal Segretario e normalmente coincide con il referente per la trasparenza:

Provvede alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 2, su indicazione dei soggetti detentori dei dati da pubblicare.

- **i soggetti detentori dei dati**, cioè i dipendenti dell'ente tenuti a garantire la pubblicazione di dati, informazioni o documenti riguardanti i procedimenti amministrativi loro delegati o altra attività istituzionale di competenza.

- Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa fornitura del dato, dell'informazione e del documento da pubblicare all'incaricato della pubblicazione e ne garantiscono la corretta trasmissione nel formato di tipo aperto.

- **il Responsabile per la Trasparenza**:

Controlla l'attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e segnala all'organo di indirizzo politico, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

- Provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità.

- A tal fine, il Responsabile per la Trasparenza formula le necessarie direttive ai Responsabili di PEG, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell'ente avvalendosi del supporto di tutti i Responsabili di PEG. .

- **Il Gruppo di Lavoro:** collabora con il Responsabile per la Trasparenza; coadiuva e svolge funzioni di supporto agli uffici dell'Ente in relazione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dal Programma Triennale. Esso è composto da tutti i responsabili di PEG.
- **I dipendenti dell'Ente** assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

4.2. Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle more della definizione dei flussi informativi e delle procedure operative di cui all'Allegato 3, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate, in analogia a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Aggiornamento "tempestivo"

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento "trimestrale" o "semestrale"

Se è prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento "annuale"

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

4.3. Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai responsabili di PEG, che vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza.

Il monitoraggio e la vigilanza sullo stato di attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità è, inoltre, affidata al Responsabile per la Trasparenza, che vi provvede avvalendosi del Gruppo di Lavoro.

4.4. Strumenti e tecniche di rilevazione sull'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

È importante provvedere alla rilevazione periodica del grado di interesse manifestato dai cittadini e dagli *stakeholder* in genere nei confronti delle pubblicazioni effettuate nella sezione "Amministrazione Trasparente", nonché del livello di utilità e di utilizzazione dei dati pubblicati.

In tale direzione, oltre ad esaminare le richieste di accesso civico pervenute, è importante raccogliere anche eventuali reclami o segnalazioni riguardanti la qualità delle pubblicazioni, i ritardi e le inadempienze riscontrate.

Segnalazioni e reclami possono essere presentati direttamente al Responsabile per la Trasparenza, attraverso la casella di posta elettronica **istituzionale protocollo@comune.mezzana.tn.it (o all'indirizzo PEC comune@pec.comune.mezzana.tn.it);**

4.5. Modalità di attuazione delle disposizioni sull'accesso civico

- Il procedimento

Il Responsabile per la Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Responsabile competente per materia e ne informa il richiedente.

Il Responsabile, entro trenta giorni, pubblica nel sito web istituzionale del Comune il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale (l'indirizzo della pagina web).

Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile ne informa il richiedente indicandogli il collegamento ipertestuale.

- In caso di ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il Responsabile del Servizio competente per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non fornisca risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9 *bis*, L.241/90, il quale attiverà i meccanismi sostitutivi, procurando i dati o le informazioni richieste, secondo le modalità previste dall'ordinamento.

Per la richiesta di accesso civico è disponibile un apposito modulo pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente".

**MODELLO DI ISTANZA DI ACCESSO CIVICO
A DISPOSIZIONE SUL SITO WEB COMUNALE**

Al Responsabile della Trasparenza
Segretario Comunale
COMUNE DI
38020 MEZZANA
e-mail: protocollo@comune.mezzana.tn.it

ISTANZA DI ACCESSO CIVICO

ai sensi dell' art. 5, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Decreto Trasparenza")

La/Il sottoscritta/o COGNOME
NOME
NATA/O A IL
RESIDENTE IN PROV (.....)
VIA n° telef.
IN QUALITA' DI (nel caso agisca per conto di persona giuridica):

CHIEDE

in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 5, commi 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione della seguente documentazione/informazione/dato di cui sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria:

.....
.....
.....

e la contestuale trasmissione alla/al sottoscritta/o di quanto richiesto, ovvero la comunicazione alla/al medesima/o dell'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto forma oggetto dell'istanza.

Luogo e data

Firma

Si allega: copia del documento di identità.